



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Posiz.

Oggetto: Applicazione D.lgs. n. 231/2017
Indicazione aggiuntiva per prodotti
alimentari contenenti taluni coloranti.

Roma.

All' Ufficio territoriale "ICQRF Italia
centrale"
Via Quintino Sella, 42
00182 Roma

e p.c. ai Direttori degli Uffici territoriali
LORO SEDI

alla Direzione generale della
prevenzione e del contrasto alle
frodi agro-alimentari
SEDE

alla Direzione generale per il
riconoscimento degli organismi
di controllo e certificazione e
tutela del consumatore
SEDE

al Ministero dello Sviluppo
Economico
Direzione generale per la politica
industriale, la competitività e le
piccole e medie imprese
Divisione VII
Industria Agroalimentare, del
Made in Italy e Industrie creative
Via Molise, 2
00187 ROMA
dgpicpmi.div07@pec.mise.gov.it

al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e
la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsan@postacert.sanita.it

Si fa riferimento alla nota prot. 8694 del'8 marzo 2019 di codesto Ufficio territoriale, concernente un quesito circa la norma sanzionatoria da applicare nel caso di un alimento contenente taluni coloranti¹ che non riporta in etichetta l'informazione addizionale obbligatoria

¹L'allegato V del Reg. (CE) n. 1333/2008 prevede l'informazione addizionale «denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.» per gli alimenti che contengono i seguenti coloranti: Sunset yellow (E 110); «Giallo di chinolina (E 104); Carmoisina (E 122); Rosso allura (E 129); Tartrazine (E 102); Ponceau 4R (E 124). Sono esclusi dall'obbligo:

- ✓ gli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo
- ✓ le bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume.

“può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”, ai sensi dell’allegato V del Reg. (CE) n. 1333/2008.

In particolare codesto Ufficio, Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge n. 689/81, ha ricevuto gli atti di accertamento e contestazione redatti dall’organo accertatore nei quali, in riferimento ad un alimento contenente i coloranti E102, E110 ed E129 che non riporta la suddetta informazione, risulta contestata la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1169/2011 e la sanzione prevista dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2017.

Al riguardo, si ritiene che la norma individuata dall’organo accertatore non sia corretta in quanto la stessa si riferisce alla mancata indicazione delle sostanze che provocano allergie di cui all’allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011, quindi disciplinante fattispecie diversa da quella accertata.

Ciò premesso, tenuto conto che non sono previste specifiche sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1333/2008, è necessario ricondursi al quadro sanzionatorio generale relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari previsto dal citato D. Lgs. n. 231/2017.

In particolare, si ritiene che l’omissione dell’informazione obbligatoria in questione sia una pratica sleale in quanto non consente al consumatore di effettuare una scelta consapevole, inducendolo in errore sulle proprietà del prodotto e sugli effetti negativi che possono essere causati a determinate categorie di consumatori a seguito della sua assunzione. Pertanto, una tale fattispecie illecita deve essere necessariamente ricondotta alle previsioni di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 1169/2011 e come tale sanzionata dall’art. 3 del D. Lgs. n. 231/2017.

Per quanto riguarda le determinazioni che dovranno adottare codesto Ufficio e gli altri eventualmente interessati, in qualità di autorità competenti per contestazioni analoghe, in riferimento alla definizione dei relativi procedimenti amministrativi sanzionatori, si ritiene che ci si possa ricondurre all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità circa la sanabilità di eventuali errori nella individuazione della norma violata in presenza di una corretta descrizione della condotta antigiuridica nell’atto di accertamento e contestazione².

Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

² “L’erronea indicazione, nel verbale di accertamento, della norma violata non rileva nel senso della illegittimità della contestazione qualora nello stesso verbale risulti correttamente descritta la condotta materiale che integra la violazione”. (Cass. civ. Sez. II Sent., 23-01-2007, n. 1414).

“In tema di infrazioni amministrative, l’obbligo di contestazione prescritto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell’incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge” (Cass. 11745/2003).